

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 54/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 giugno 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, con il quale l'Autorità portuale di Cagliari è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 21 in data 20 marzo 1998, con la quale sono state disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Bruno Di Fortunato e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombenza, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Autorità portuale di Cagliari — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Bruno Di Fortunato

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 26 giugno 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1995 E 1996

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO E STRUTTURA

1. - Cenni sull'ordinamento	»	14
2. - La programmazione	»	16
2.1. - Il piano operativo triennale	»	16
2.2. - Il piano regolatore portuale	»	19
3. - Gli organi	»	21
3.1. - Il Presidente	»	21
3.2. - Il Comitato Portuale	»	22
3.3. - Il Collegio dei revisori dei conti	»	22
3.4. - La spesa relativa agli organi istituzionali	»	23
4. - Il Segretario Generale e la Segreteria tecnico-operativa	»	24
5. - I costi dell'apparato	»	25
5.1. - I costi per il personale	»	25
5.2. - Il costo dei beni di consumo e dei servizi	»	26

PARTE SECONDA
PRIMI ANDAMENTI GESTORI

6. - Attività propriamente autoritativa	Pag.	27
6.1. - Attività di ordinanza	»	27
6.2. - Attività autorizzatoria e concessoria	»	27
7. - Attività contrattuale	»	31
8. - La trasformazione delle sopresse compagnie e gruppi portuali	»	31
9. - La dismissione dei beni	»	32
10. - Cenni sull'attività dello scalo	»	34

PARTE TERZA
LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

11. - Cenni introduttivi	»	36
11.1 - La gestione delle entrate	»	37
11.2. - Contribuzione	»	37
11.3. - Altre entrate	»	37
12. - La contabilità finanziaria e gli indici di bilancio	»	38
13. - La gestione di cassa	»	49
14. - La gestione dei residui	»	51
15. - La contabilità economica	»	53
16. - La contabilità patrimoniale	»	55
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	58

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta sui risultati del controllo eseguito sull'attività nel biennio 1995-96 dell'Autorità portuale di Cagliari, istituita a mente dell'art. 6, c. 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'analisi condotta tende, altresì, ad evidenziare i primi andamenti (anche successivi al biennio 95-96) e risultanze gestionali dell'Ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n. 696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n. 535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Va in proposito precisato che nel porto di Cagliari operava un'Azienda dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 961 - sulla quale peraltro non veniva esercitato il controllo esterno della Corte dei conti - come tale ricompresa nella elencazione delle organizzazioni portuali contenuta nel primo comma dell'art. 2 della legge n. 84 del 1994.

L'Autorità, istituita dall'art. 6 della legge di riordino, deriva quindi dalla precedente azienda attraverso un tipico fenomeno di successione tra enti che vede peraltro due fasi distinte: una prima che va dalla sua costituzione a far tempo dal 1° gennaio 1995, giusta quanto prescrive il quinto comma dell'art. 20 della legge n. 84, come modificato dal D.L. 21 ottobre 1996 n. 535 convertito in L. 23 dicembre 1996 n. 647, sino alla data delle dismissioni delle attività operative, ancorchè l'Autorità e l'Organizzazione portuale siano da considerarsi unico soggetto anche ai fini tributari; una seconda fase, che comporta il definitivo subentro a dismissioni avvenute, dell'Autorità portuale nei diritti e nei rapporti della pregressa Organizzazione.

PARTE PRIMA

L'ordinamento e la struttura

1. Cenni sull'ordinamento

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Cagliari, ai sensi dell'art. 6, c. 1 della legge n. 84/1994, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che prevede l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art. 6, c. 2 della citata legge n. 84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della citata legge 84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo dell'Au-

torità portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art. 6 della legge n. 84 è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'autorità portuale non può in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Le entrate dell'autorità portuale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 84/1984, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale, nonchè dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.

Sono organi dell'autorità portuale il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 9, c. 3 della legge istitutiva il Comitato portuale, in particolare, approva il piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo dell'attività portuale e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonchè adotta il piano regolatore portuale.

2. La programmazione

2.1 Il piano operativo triennale

Il Comitato portuale - costituito in data 3 ottobre 1995 - ha approvato il piano operativo triennale l'11 gennaio 1996 e, quindi, entro il termine di 90 giorni, dall'insediamento fissato dalla legge.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari individuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto in data 6 aprile 1994, è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla radice di Nuovo Molo di levante alla località Porto Foxi.

Come rilevasi dal cennato documento di programmazione, il porto di Cagliari è caratterizzato dalla polifunzionalità e dalla suddivisione degli ormeggi in relazione ai diversi settori produttivi commerciale ed industriale (petrolifero - servizio passeggeri - peschereccio - turistico e da diporto).

Detto piano prevede:

- A - Opere di grande infrastrutturazione - art. 5 commi 8, 9, 10 della Legge 84/94 - (lett. a, b, c,) opere marittime, manutenzione straordinaria a carico dei fondi dello Stato, Regioni, Enti Locali e UE.
- B - Scalettamento del Molo Sabaudò e conseguente spostamento degli impianti portuali sul Molo Rinascita.
- C - Realizzazione di uno scalettamento sul Molo Rinascita o in alternativa un dente d'attracco qualora risultassero, a seguito di una apposita perizia, difficoltà di manovra e di ormeggio delle navi in presenza di scalettamenti sui due Moli (Sabaudò Esterno e Rinascita Interno).
- D - Escavazione per l'approfondimento dei fondali di tutte le banchine del porto laddove è possibile.
- E - Rifacimento del muro di sponda lato ponente del Molo Dogana.